

# REPUBBLICA ITALIANA

## In Nome del Popolo Italiano

### La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott. Fabrizio TOPI	- Presidente -
dott. Guido PETRIGNI	I° Referendario -
dott. Giuseppe COLAVECCHIO	- Referendario relatore -

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA 2240 / 2006

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 41961** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di

· **Fazio Vincenzo** nato ad Alcamo, il 10.01.1943, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Deplano, giusta procura a margine della memoria, depositata in data 08.03.2006, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Palermo, via Del Fervore n. 15.

**Visto** l'atto di citazione.

**Letti** gli atti ed i documenti di causa.

**Uditi**, nella pubblica udienza del 28.04.2006, il relatore dott. Giuseppe Colavecchio, magistrato referendario, il pubblico ministero dott.ssa Maria Rachele Aronica, vice procuratore generale e l'avv. Gabriella Deplano per il convenuto.

Ritenuto in

### FATTO

Con atto di citazione depositato in segreteria in data 20.12.2005, nonché con atto integrativo della precedente citazione, depositato il 24.01.2006, entrambi regolarmente notificati, la Procura Regionale presso questa Corte, a seguito di segnalazione del 26.11.2002 effettuata da parte del Collegio dei revisori dei conti dell'A.U.S.L. n. 6 di Palermo, ha convenuto in giudizio il dott. Fazio Vincenzo, ginecologo ostetrico, per essere condannato al pagamento della somma di € 253.106,17, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, quale danno erariale patito dalla citata A.U.S.L. n. 6 di Palermo.

Ciò posto, è necessario procedere ad una ricostruzione dei fatti di causa, alla luce della documentazione versata nel fascicolo processuale.

I coniugi Lucido Vito e Vitale Giuseppa, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore Lucido Emanuele, con atto di citazione del 28.05.1988, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, l'A.U.S.L. n. 55 di Partinico,

cui succedeva nel corso di causa l'A.U.S.L. n. 6 di Palermo, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti dal predetto minore a causa delle gravi menomazioni fisiche subite al momento della nascita, avvenuta il 02.08.1986.

Nel giudizio civile venivano chiamate in garanzia le compagnie U.N.I.P.O.L. e R.A.S., nonché l'ostetrica Bartolotta e il ginecologo Fazio.

I consulenti tecnici, nella perizia depositata il 10.06.1991, accertavano che il piccolo Lucido Emanuele Vito, al momento della venuta alla luce, aveva riportato la *"paralisi del plesso branchiale destro (paralisi ostetrica)"*, imputabile a imprudenza del Fazio che, avendo assistito la madre sia prima che durante la nascita, non aveva valutato adeguatamente *"il rischio di possibili facili complicanze con un parto per le vie naturali di un feto macrosoma; tale rischio non fu altresì preso in considerazione al momento del ricovero della donna in ospedale, a travaglio di parto già avvenuto"*; gli stessi consulenti escludevano, invece, che la predetta lesione fosse da imputarsi *"a colpa professionale grave di quel sanitario [lo stesso dott. Fazio] che, chiamato ad assistere la donna al momento dell'espulsione del feto, si sarebbe trovato ad affrontare problemi tecnici di particolare difficoltà nel disimpegno delle spalle, essendo il feto macrosoma (peso kg 4,850)"*.

Il Giudice Istruttore, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., depositata in data 07.07.1998, accertata la responsabilità del Fazio e, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, dell'A.U.S.L. n. 6, li condannava in solido a pagare la somma di € 57.500.000 (danno biologico), puntualizzando che dal danno complessivo, valutato in € 122.500.000, occorreva sottrarre la somma di € 65.000.000, corrisposta in corso di causa dall'U.N.I.P.O.L., oltre le spese di giudizio quantificate in € 8.335.000, con l'aggiunta di i.v.a. e c.p.a.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza definitiva n. 762/2002, ad integrazione e modifica della precedente ordinanza, respingendo ogni istanza nei confronti dell'ostetrica Bartolotta, condannava in solido Fazio e l'A.U.S.L. n. 6, a rifondere agli attori la somma complessiva di € 412.500.000, di cui € 175.000.000 per danno biologico, € 87.500.000 per danno morale e € 150.000.000 per danno patrimoniale, dalla quale occorreva detrarre l'importo di € 65.000.000, pagato in corso di causa, nonché quanto corrisposto in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 quater. (€ 57.500.000); lo stesso Tribunale, inoltre, condannava l'U.N.I.P.O.L. e la R.A.S. a rivalere l'Amministrazione delle somme liquidate in favore degli attori negli importi, rispettivamente, di € 65.000.000, peraltro già corrisposto, e di € 35.000.000; condannava altresì l'A.U.S.L. n. 6 a rifondere le spese di causa agli attori, quantificate in € 21.511.000, per c.t.u. diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a., e condannava le citate compagnie di assicurazione a rivalere l'Amministrazione di tutte le spese processuali liquidate ai coniugi attori.

La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 138/2004 condannava l'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana e la Gestione stralcio A.U.S.L. n. 6 (ex A.U.S.L. n. 55 di Partinico) in solido con Fazio Vincenzo, a rifondere a Lucido Vito e Vitale Giuseppa, la somma di € 24.456,01 *"quale credito residuo per il risarcimento del danno biologico sofferto dal minore, detratte le somme corrisposte dalla Compagnia U.N.I.P.O.L. e quelle ottenute in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 quater emessa dal GI di Palermo in data 06.07.1998"* e confermando *"nel resto"*

*l'impugnata sentenza*" (€ 87.500.000 danno morale e € 150.000.000 danno patrimoniale), assolveva le compagnie di assicurazioni dall'obbligo di corrispondere le spese di giudizio dovute dall'Amministrazione agli attori; condannava, altresì, in solido l'Assessorato, la Gestione stralcio e Fazio al pagamento nei confronti dei coniugi delle spese processuali del giudizio d'appello, quantificate in € 4.300,00 oltre i.v.a. e c.p.a.

La citata statuizione non veniva gravata dalle parti in causa da ricorso alla Corte di Cassazione.

Il Pubblico Ministero, con l'atto di citazione depositato in data 20.12.2005, ha chiesto la condanna di Fazio Vincenzo alla rifusione della somma di € 63.180,17, sborsata dall'A.U.S.L. n. 6, di cui € 38.724,17 (€ 74.980.456) anticipati in forza dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. ed € 24.456,00 liquidati in forza della sentenza della Corte d'Appello; con atto integrativo della citazione, depositato in data 24.01.2006, l'Attore Pubblico ha chiesto, altresì, la condanna del convenuto all'ulteriore somma di € 189.926,00, corrisposta sempre in forza del debito nascente dal giudicato civile, per un totale complessivo di € 253.106,17.

Il Pubblico Ministero, dopo essersi soffermato sulla natura del rapporto intercorrente tra il medico e la struttura ospedaliera (rapporto di lavoro), tra questa e il paziente (contratto di ricovero), tra il paziente e il medico (contatto sociale), nonché sul collegamento negoziale intercorrente tra gli stessi, ed avere valutato attentamente le risultanze delle testimonianze rese nel corso del giudizio civile, confermate nelle audizioni personali disposte, nonché gli esiti della perizia tecnica, ha posto l'attenzione sulla grave negligenza del dott. Fazio che, seguita la Sig.ra Vitale durante la gestazione, *"ancorché con visite non annotate nei registri ospedalieri ... poiché il marito della signora prestava servizio quale infermiere professionale presso la medesima struttura sanitaria"* e *"accompagnava la moglie dal dott. Fazio per periodici controlli senza munirsi della previa richiesta del medico di base autorizzata dalla U.S.L. di appartenenza"*, non aveva consigliato il ricorso al taglio cesareo, anticipando così il momento della nascita *"al fine di evitare che il feto (per il quale l'anamnesi materna forniva indicazioni di microsomia) accumulasse ulteriore peso proprio nelle ultime settimane"*, impedendo in tal modo ogni possibile danno al nascituro; tale elemento psicologico risulterebbe aggravato, in particolare, dalla circostanza che il giorno 01.08.1986, alle ore 23.00, il convenuto aveva visitato la paziente e rassicuratela che mancavano ancora sei giorni al parto, la inviava a casa senza disporre il ricovero, invitandola a presentarsi il lunedì successivo per alcuni controlli; invece il giorno dopo, alle 8.00, nasceva il piccolo Lucido Emanuele.

La circostanza della visita avvenuta la sera prima del parto, secondo l'assunto dell'Accusa, risulterebbe provata dalle dichiarazioni testimoniali in atti, nonché da quanto affermato dai coniugi Vito, nonostante di tale visita non vi fosse alcuna traccia documentale.

Il dott. Fazio Vincenzo, costituito in giudizio con memorie depositate in data 24.01.2006 e in data 08.03.2006, dopo avere proceduto ad una ricostruzione storica dei fatti di causa, si è dichiarato esente da responsabilità.

In particolare, il difensore del convenuto ha posto l'attenzione sulla circostanza che è mancato un contratto di ricovero tra la Sig.ra Vitale Giuseppa e la struttura ospedaliera in quanto la stessa, in data 01.08.1986, alle ore 23.00, si è presentata al dott. Fazio in virtù del rapporto tra questi e il di lei coniuge, infermiere dipendente dell'allora A.U.S.L. di Partinico; mentre solo il giorno successivo, al momento del ricovero, si sarebbe instaurato un rapporto contrattuale tra l'Ente e il paziente; secondo tale tesi, pertanto, poiché la condotta negligente è stata contestata non con riferimento al momento del parto, bensì a quello precedente, di tale condotta il convenuto avrebbe dovuto rispondere personalmente nei confronti della paziente, *"la quale a sua volta non avrebbe potuto svolgere azione risarcitoria nei confronti dell'ente che a sua volta non avrebbe avuto titolo a rivalersi sul dott. Fazio"*, con la conseguenza che *"se per inadeguata difesa l'Ente è rimasto anch'esso soccombente nel giudizio civile di responsabilità, non può rivalersi sul dott. Fazio ... per quanto pagato"*.

Ciò posto, la difesa, esaminando i verbali delle deposizioni testimoniali, nonché i verbali delle audizioni disposte dal Pubblico Ministero contabile, ha concluso che *"la Sig.ra Vitale si era recata qualche volta dal dott. Fazio per farsi visitare e non a cadenze prestabilite"* e che la stessa *"alle ore 23.00 dell'01.08.1986 non si era recata dal dott. Fazio, e cosa molto importante la porta del reparto a quell'ora era chiusa a chiave, di conseguenza se la Sig.ra Vitale si fosse recata presso il reparto avrebbe dovuto bussare e l'infermiera di turno l'avrebbe vista"*, diversamente da ciò che è accaduto; pertanto, mancando la prova di tale visita, il convenuto *"non avrebbe potuto ricoverarla per tempo per il taglio cesareo"*, considerato che il giorno successivo la paziente sarebbe giunta in ospedale a travaglio iniziato, alle ore 7.30, con possibilità di procedere solo con un parto naturale, avvenuto poco dopo alle ore 8.00.

Sulla quantificazione del danno, il convenuto ha osservato che la somma inizialmente pagata di £ 74.980.456, in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 06.08.1998, comprenderebbe anche le spese di precetto e gli interessi legali, con conseguente lievitazione dell'importo originario di £. 57.500.000, a causa del tardato pagamento imputabile, esclusivamente, all'A.U.S.L. n. 6 che vi avrebbe provveduto solo con la delibera n. 6843 del 07.04.2000; inoltre le ulteriori somme sborsate di € 24.460,00, giusta delibera n. 1109 del 06.04.2005, e di € 198.926,00, giusta delibera n. 2031 del 23.06.2005, risultante dall'importo di € 147.114,52, con l'aggiunto di € 12.938,14 per interessi ed € 29.873,35 per spese legali e di precetto, comprenderebbero *"interessi e spese di precetto"* imputabili all'Amministrazione che avrebbe ottemperato al giudicato con ben un anno di ritardo; lo stesso convenuto, in ultimo, ha sostenuto che nelle somme di cui è chiesta la rifusione sarebbero state conteggiate anche gli importi che avrebbero dovuto pagare le compagnie di assicurazione.

In conclusione, il dott. Fazio ha rappresentato l'inadeguatezza del massimale di

polizza concordato dall'Ente ospedaliero con le compagnie di assicurazione, pari a £ 300.000.000 per sinistro e £ 100.000.000 per persona danneggiata, con la conseguenza che nell'ipotesi di un riconoscimento di *"una qualche responsabilità, non può certamente rispondere della somma che per intero vorrebbe il Procuratore, allorché la struttura sanitaria, usando una certa leggerezza, aveva stabilito un massimale già nel 1986 molto basso, e non si è attivata neanche successivamente per adeguarlo"*.

Considerato in

## DIRITTO

Il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna del dott. Fazio Vincenzo, ginecologo, alla rifusione nei confronti dell'A.U.S.L. n. 6 di Palermo, della somma di € 253.106,17, sborsata a seguito del giudizio civile, conclusosi con la sentenza n. 138/2004 della Corte d'Appello di Palermo, intrapreso dai coniugi Lucido Vito e Vitale Giuseppa per le gravi menomazioni riportate dal minore Lucido Emanuele, a seguito del parto naturale avvenuto il 02.08.1986.

Il collegio di due periti, nominati dal Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo, ha accertato che il piccolo Lucido Emanuele al momento della nascita ebbe a riportare *"la paralisi del plesso branchiale (paralisi ostetrica)"*, lesione non imputabile *"a colpa professionale grave di quel sanitario [dott. Fazio] che, chiamato ad assistere la donna al momento della espulsione del feto, si sarebbe trovato ad affrontare problemi tecnici di particolare difficoltà nel disimpegno delle spalle, essendo il feto macrosoma (peso kg 4,850)"*, bensì ad *"imprudenza, nei confronti del sanitario [dott. Fazio] che, avendo avuto in cura la Vitale durante la gravidanza, non ebbe a valutare adeguatamente il rischio di possibili facili complicanze con un parto per le vie naturali di un feto macrosoma"*.

In altre parole, i periti hanno individuato la colpa grave nella condotta del dott. Fazio che, avendo avuto in cura la Sig.ra Vitale durante la gravidanza, non aveva predisposto gli opportuni e semplici accertamenti ecografici, al fine di potere intervenire tempestivamente, mediante intervento laparotomico, prima che il feto superasse abbondantemente le dimensioni normali; la superficialità della condotta del ginecologo è stata evidenziata anche dalla circostanza che precedentemente vi erano stati già due parti macrosomici e che la macrosomia tende ad accentuarsi nelle gravidanze successive, stante anche l'età avanzata della partorientente.

Il dott. Fazio ha, quindi, con grave imprudenza sottovalutato il rischio di un parto per vie naturali con feto macrosoma, non avendo sottoposto la Sig.ra Vitale ai necessari esami strumentali per valutare attentamente le relative complicanze.

La difesa del convenuto ha, preliminarmente, sostenuto che non è stato concluso alcun contratto di ricovero ospedaliero tra la paziente e la struttura sanitaria in quanto la Sig.ra Vitale si sarebbe rivolta, la sera dell'01.08.1986, al dott. Fazio in via

fiduciaria per il rapporto tra questi e il di lei marito, dipendente dell'allora A.U.S.L. n. 55 di Partinico, con la conseguenza che, stante le conclusioni dei periti, la condotta causativa di danno sarebbe da imputarsi esclusivamente al medico e non all'Amministrazione, che non avrebbe potuto essere condannata al risarcimento e, pertanto, non avrebbe avuto titolo per l'azione di rivalsa.

In disparte la circostanza che la condotta gravemente colposa contestata al convenuto non si riferisce esclusivamente alla visita dell'01.08.1986, occorre evidenziare che nel giudizio civile, la cui questione è stata sollevata dalla difesa dell'A.U.S.L. n. 6, il dott. Fazio ha, invece, negato *"di essere mai stato medico di fiducia della Vitale"* ed ha affermato *"di averla sempre visitata all'interno dell'Ospedale"* (cfr. pag. 20 sentenza d'appello n. 138/2004).

Le risultanze processuali, del resto, depongono in questo senso.

Il teste Rubino Tommasa, infermiera professionale presso l'A.U.S.L. n. 55 di Partinico, ha dichiarato di avere indicato *"una o due volte"* alla Sig.ra Vitale, normalmente accompagnata dalla madre, la stanza della medicheria dove il dott. Fazio la visitava; il teste Giuliana Adriana, ostetrica, ha dichiarato di avere assistito ad una visita ove i coniugi chiedevano *"se il feto fosse grosso - tecnicamente macrosomico - e se vi fosse la necessità di un parto cesareo"* e il dott. Fazio rispondere che era ancora troppo prematuro, in ordine allo stato della gravidanza, effettuare una tale previsione; la stessa ha affermato, inoltre, che l'odierno convenuto *"sapeva perfettamente che la Sig.ra Vitale aveva partorito due feti macrosomici"*; il teste Ravveduto Assunta, madre della Sig.ra Vitale, ha sostenuto di avere accompagnato più volte la figlia e di averla sentita chiedere al dott. Fazio, durante una visita, un'indagine ecografica, non disposta perché il feto *"stava bene"*; inoltre la citata teste ha affermato che la figlia non era stata sottoposta ad alcuna ecografia.

L'avv. Deplano ha, inoltre, sostenuto, non senza qualche evidente contraddizione, che il suo assistito non ebbe a visitare la Sig.ra Vitale la sera dell'01.08.1986, come si evincerebbe dalle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero contabile dalla Sig.ra Rubino Tommasa e dalla Sig.ra Maltese Maria, entrambe infermiere.

La prima, nel processo civile sotto il vincolo di giuramento, ha dichiarato di non essere stata di turno la sera dell'01.08.1986, mentre in sede di audizione personale ha sostenuto, dopo avere preso visione dei fogli di presenza, di essere stata di turno, ma di non ricordare *"che la Sig.ra Vitale ... fosse venuta in reparto per farsi visitare"*; l'infermiera Maltese in sede civile ha affermato di non avere visto la Sig.ra Vitale in reparto e al Pubblico Ministero contabile ha aggiunto che la porta del reparto era chiusa a chiave e di non ricordare di averla aperta o di avere udito *"passi nel corridoio"*.

Innanzitutto a tali affermazioni, non sempre coincidenti con le precedenti dichiarazioni

testimoniali, la Sig.ra Raddusa, sotto il vincolo del giuramento nel processo civile, ha sostenuto, senza alcun dubbio, di avere accompagnato la figlia, la sera dell'01.08.1986, verso le ore 23.00, a visita dal dott. Fazio e che questi l'avrebbe rassicurata, sostenendo che *"tutto sarebbe andato bene"*, mancando ancora sei giorni al parto; inoltre, avrebbe precisato di non avere incontrato durante la visita l'infermiera Maltese.

La mancata annotazione della citata visita nei registri del pronto soccorso o dell'ambulatorio di per sé non potrebbe, comunque, inficiare l'accadimento del fatto storico riferito, ma potrebbe in ipotesi essere fonte di una ulteriore responsabilità disciplinare del medico; parimenti l'aver visitato la paziente in altre occasioni, senza il pagamento del ticket dovuto e senza l'apposita registrazione, potrebbe essere fonte di responsabilità amministrativa a carico del medico, ma non potrebbe costituire causa di esenzione di responsabilità in questo giudizio.

La testimonianza di cui sopra, della cui genuinità non vi è motivo di dubitare, tanto da non essere stata contestata dallo stesso convenuto nelle opportune sedi giudiziarie competenti, comprova il comportamento gravemente colposo del professionista che non sarebbe intervenuto, tramite l'utilizzo di appositi strumenti diagnostici, in via preventiva, neanche la sera dell'01.08.1986, per impedire che il feto, raggiunte dimensioni eccessive, venisse espulso per vie naturali, con le gravi menomazioni fisiche che ne sono conseguite.

Circa l'utilizzo in questa Sede di dichiarazioni testimoniali rese nel processo civile di cui è stato parte l'odierno convenuto, si osserva che il giudizio di responsabilità presso la Corte dei Conti, per quanto attiene alla valutazione delle prove e all'attività istruttoria, è regolato da specifiche norme contenute nel regolamento di procedura approvato con il regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038 da integrare, ai sensi dell'art. 26 dello stesso, con la normativa del codice di procedura civile, e ciò all'interno di un sistema che privilegia il libero convincimento del giudice e il prudente apprezzamento del materiale probatorio.

Per tali motivi ai fini dell'accertamento della responsabilità possono essere valutate, da questo Collegio giudicante, anche le dichiarazioni testimoniali rese in altra sede e alle stesse, tra l'altro, può essere anche attribuito il valore di presunzioni delle quali non può revocarsi in dubbio la ricorrenza dei requisiti della precisione, gravità e concordanza, essendo univoche nella loro valenza dimostrativa, come richiesto dall'art. 2729 c.c.

Ciò posto, il dott. Fazio, in via subordinata, ha lamentato che sono state poste a suo carico anche le spese legali di precetto ed interessi, imputabili esclusivamente all'Amministrazione che avrebbe tardivamente dato esecuzione alle sentenze civili.

La contestazione, in questa sede, non ha pregio in quanto la condanna alla rifusione dei danni agli attori del giudizio civile è avvenuta in via solidale, tra Amministrazione e dipendente, con la conseguenza che quest'ultimo, al fine di evitare il proliferare di maggiori spese, avrebbe potuto tempestivamente adempiere l'obbligazione risarcitoria, con la conseguenza che il maggior danno derivatone è

anche imputabile al comportamento dello stesso.

Il dott. Fazio ha rappresentato, inoltre, l'inadeguatezza del massimale di polizza concordato dall'Ente ospedaliero con le compagnie di assicurazione, pari a £ 300.000.000 per sinistro e £ 100.000.000 per persona danneggiata, con la conseguenza che per la parte residua dovrebbe risponderne l'Ente per negligente gestione.

Sul punto è necessario osservare che la stipula di polizze assicurative, di per sé non obbligatoria, comporta un esborso notevole di somme per il pagamento dei relativi premi, con la conseguenza che l'eventuale inadeguatezza del massimale non può costituire fonte autonoma di danno tale da comportare l'esclusione o la riduzione delle conseguenze risarcitorie direttamente ricollegabili alla condotta illecita del dipendente.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, le conclusioni del Pubblico Ministero, in parte, non sono suffragate da adeguato supporto probatorio, soprattutto in riscontro a quanto statuito dall'Autorità giudiziaria civile e ai mandati di pagamento in atti.

L'Amministrazione, giusta delibera n. 6843 del 07.04.2000 e mandato n. 431 del 22.05.2000, ha pagato, in esecuzione dell'ordinanza del 07.07.1998, la somma complessiva di £ 74.980.456 (€ 38.724,17), di cui £ 57.500.000 per capitale, £ 8.335.000 per spese liquidate nella citata ordinanza e il resto per interessi e ulteriori spese legali, come indicate nell'atto di precetto notificato il 17.03.2000.

La stessa Amministrazione, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello n. 138/2004 che ha riformato la quantificazione del danno biologico contenuta nella sentenza del Tribunale n. 762/2002, confermandola per il resto, ha pagato, dopo la notifica di un ulteriore atto di precetto, la somma complessiva di € 189.926,00, di cui € 147.114,52 per capitale, € 12.938,14 per interessi ed € 29.873,35 per spese legali, giusta la delibera n. 2031 del 23.06.2005, nonché i mandati di pagamento n. 7142, 7143, 7144 e 7145, datati 13.07.2005.

Il totale corrisposto, secondo la documentazione in atti, è pari ad € 237.650,17, non trovando alcun riscontro l'eventuale esecuzione della delibera n. 1109 del 06.04.2005, pari ad € 24.456,00, il cui importo sembrerebbe ricompreso nella suddetta somma e che, tuttavia, è stato contestato in via autonoma dal Pubblico Ministero; la stessa Amministrazione nella nota prot. n. 1484 del 21.07.2005 da atto dell'erronea adozione della citata delibera, rappresentando che è oggetto di verifica se la somma ivi indicata debba essere o meno liquidata.

Dal totale di € 237.650,17 deve essere detratta, come giustamente sostenuto dalla difesa, la somma di € 18.075,99 (£ 35.000.000), pari a quanto la compagnia R.A.S. deve manlevare l'Amministrazione a seguito della copertura assicurativa, stipulata con un massimale di £ 100.000.000 per persona danneggiata, considerato

che l'U.N.I.P.O.L. già in corso di causa ha corrisposto la restante somma di £ 65.000.000.

Sul punto occorre precisare che l'Amministrazione ha già il titolo esecutivo da spendere nei confronti della compagnia di assicurazione, della cui solvibilità in questa sede non emerge alcun dubbio e, pertanto, porre a carico del convenuto tale somma comporterebbe, allo stato degli atti, un'ingiustificata locupletazione.

Il danno complessivo, pertanto, da porre a carico del dott. Fazio è pari ad € 219.574,18.

Alla luce di quanto argomentato, ritenuta sussistente la responsabilità per danno erariale, il Collegio condanna il Sig. Fazio Vincenzo a pagare a favore dell'A.U.S.L. n. 6 di Palermo la somma di € 219.574,18, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., sulla somma di € 38.724,17 dal 22.05.2000 e sulla somma di € 180.850,11 dal 13.07.2005 e fino al giorno del deposito della sentenza, e con gli interessi legali sulle somme così rivalutate dal predetto deposito al soddisfo.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

#### **P. Q. M.**

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, respinta ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda della Procura Regionale, condanna il Sig. Fazio Vincenzo a pagare a favore dell'A.U.S.L. n. 6 di Palermo la somma di € 219.574,18, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., sulla somma di € 38.724,17 dal 22.05.2000, sulla somma di € 180.850,11 dal 13.07.2005 e fino al giorno del deposito della sentenza, e con gli interessi legali sulle somme così rivalutate dal predetto deposito al soddisfo; pone, altresì, a carico del convenuto le spese di giudizio che vengono liquidate a favore dello Stato e quantificate in € 309,05.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28 aprile 2006.

#### **L' Estensore**

F.to *Dott. Giuseppe Colavecchio*

#### **Il Presidente**

F.to *Dott. Fabrizio Topi*

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 23 giugno 2006

Il Direttore della Segreteria  
F.to Dr. Sergio Vaccarino